

CONVENZIONE

per la collaborazione in materia di ospitalità universitaria

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

E

STUDENTATO UNIVERSITARIO SERAPHICUM

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, C.F./P.IVA 04400441004, di seguito denominata "Università", nella persona di **Francesca Ligato**, Responsabile delle attività convenzionali di Ateneo e referente per la gestione della presente convenzione.

e

lo **Studentato Universitario Seraphicum**, con sede legale in Piazza Dei Santi Apostoli 51 -00187 Roma e sede operativa Via del Serafico, 3 P.IVA 313042621006, di seguito denominato "Studentato" congiuntamente denominate anche le "Parti".

PREMESSO CHE

- L'Università promuove il diritto allo studio, favorendo l'accesso degli studenti, con particolare riguardo ai fuori sede e agli studenti internazionali, a soluzioni abitative adeguate;
- lo Studentato offre servizi di ospitalità universitaria in un ambiente orientato allo studio, alla crescita della persona, all'accoglienza e alla vita comunitaria;
- lo Studentato dispone di una residenza universitaria con complessivi n. 173 posti letto, destinata a studenti universitari italiani e internazionali;
- le Parti condividono l'interesse a favorire la conoscenza delle opportunità di ospitalità offerte dallo Studentato agli studenti iscritti all'Università;
- le Parti intendono sviluppare la collaborazione nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e della reciproca autonomia organizzativa e gestionale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti finalizzata a promuovere e diffondere, presso gli studenti dell'Università, le informazioni relative alle opportunità di ospitalità e ai servizi residenziali offerti dallo Studentato.

La collaborazione mira a facilitare l'accesso degli studenti interessati alle informazioni necessarie per presentare domanda di ospitalità, nel rispetto delle procedure e delle condizioni stabilite dallo Studentato.

Art. 3 – Destinatari

Possono presentare domanda di ospitalità gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca e programmi internazionali dell'Università. Sono inoltre destinatari dei servizi e dei benefici previsti dal presente Accordo gli studenti che, a qualsiasi titolo, risultino ospiti dell'Università nell'ambito di programmi, progetti o iniziative istituzionali promossi o riconosciuti dalla stessa.

L'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dello Studentato e alla disponibilità dei posti.

Art. 4 – Disponibilità dei posti

Entro il 30 giugno di ciascun anno, lo Studentato comunica all'Università il numero indicativo dei posti che prevede saranno disponibili per l'anno accademico successivo.

Tale comunicazione ha finalità esclusivamente informativa e non comporta la riserva di posti in favore dell'Università o dei suoi studenti.

L'assegnazione degli alloggi avviene secondo l'ordine cronologico di perfezionamento delle domande, previa verifica dei requisiti richiesti e nei limiti della disponibilità effettiva.

Art. 5 – Modalità di collaborazione e accesso

L'Università favorisce la diffusione delle informazioni relative alla presente Convenzione attraverso i propri canali istituzionali.

Lo Studentato cura autonomamente le procedure di informazione, candidatura, valutazione, ammissione e assegnazione degli alloggi, nonché la stipula dei contratti di ospitalità con gli studenti.

I rapporti contrattuali relativi all'ospitalità intercorrono esclusivamente tra lo Studentato e i singoli studenti.

Art. 6 – Condizioni economiche

Le Parti prendono atto che le tariffe applicate dallo Studentato sono già contenute in ragione della partecipazione dello stesso alle misure pubbliche finalizzate all'ampliamento dell'offerta abitativa universitaria, ivi comprese quelle riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La presente Convenzione non prevede pertanto ulteriori riduzioni o condizioni economiche dedicate agli studenti dell'Università.

Le tariffe medie attualmente applicate sono pari a:

- camera singola: euro 722,50 mensili.
- camera doppia: euro 528,50 mensili.

Le tariffe puntuali, differenziate per tipologia di camera e servizio, saranno riportate in un separato prospetto tariffario. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati all'Università con congruo preavviso.

Art. 7 – Servizi residenziali

Lo Studentato assicura agli studenti ospitati i servizi previsti dalla propria Carta dei Servizi e dal Regolamento interno vigenti.

Tali documenti costituiscono il riferimento per la descrizione dei servizi offerti, delle modalità di utilizzo degli spazi e delle regole della vita comunitaria.

Art. 8 – Qualità dell'accoglienza

Lo Studentato cura la gestione della residenza nel rispetto della normativa vigente e dei propri standard organizzativi, con particolare attenzione alla sicurezza degli ambienti, alla funzionalità degli spazi, alla qualità dell'accoglienza e al benessere degli studenti ospitati.

Lo Studentato promuove il miglioramento continuo dei servizi anche attraverso l'ascolto delle esigenze degli studenti.

Art. 9 – Ulteriori iniziative di collaborazione

Le Parti possono promuovere, sulla base della reciproca disponibilità, iniziative di informazione, orientamento e accoglienza rivolte agli studenti, nonché attività connesse alla vita universitaria e al diritto allo studio.

Le modalità di realizzazione delle singole iniziative saranno concordate di volta in volta tra le Parti.

Art. 10 – Responsabilità e autonomia delle Parti

Lo Studentato è responsabile della gestione della struttura, dell'erogazione dei servizi residenziali e dei rapporti contrattuali instaurati con gli studenti ospitati.

L'Università non interviene nella gestione dei singoli rapporti di ospitalità e resta estranea alle relative obbligazioni.

Ciascuna Parte svolge le attività di propria competenza in piena autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale vigente e delle rispettive informative in materia di protezione dei dati personali.

Qualora si renda necessario definire specifici flussi di dati tra le Parti, le relative modalità saranno concordate preventivamente.

Art. 12 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Essa potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso non pregiudica la prosecuzione dei contratti di ospitalità già stipulati con gli studenti, che restano disciplinati dalle condizioni in essi previste.

Art. 13 – Comunicazioni e controversie

Le comunicazioni relative all'attuazione della presente Convenzione saranno effettuate ai referenti individuati dalle Parti, mediante posta elettronica ordinaria o certificata.

Le Parti si impegnano a esaminare con spirito di collaborazione eventuali questioni interpretative o applicative. Qualora non sia possibile pervenire a una soluzione condivisa, per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

Art. 14 – Natura della collaborazione e assenza di oneri

La presente Convenzione esprime l'intento delle Parti di collaborare per favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi di ospitalità universitaria offerti dallo Studentato.

Essa non comporta obblighi di riserva dei posti, garanzie sul numero degli studenti ospitati o rapporti di esclusiva tra le Parti.

La Convenzione non determina oneri finanziari diretti a carico delle Parti. Ciascuna Parte provvede alle attività di propria competenza con le risorse disponibili nell'ambito della propria organizzazione.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Direzione risorse umane.

Ufficio Convenzioni

RUP per le attività convenzionali di Ateneo

Per lo Studentato Universitario Seraphicum

Firmato con FEAT (n. 1):
1 - Ugo Francesco (27/07/2026)
Approvato da:
1 - Peluso Alessandro (27/07/2026)

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.



Visita
<http://www.uniroma3.it/verifica>
per le istruzioni.




Francesco
Il Procuratore
fr. Enzo Galli



TARIFFA STUDENTATO SERAPHICUM Anno Accademico 2026-2027

Tipologia Camera	Bagno	Tariffa Mensile	Deposito Cauzionale
Camera Singola Standard	Privato in camera	690,00	1 mensilità
Camera Singola Comfort	Privato in camera	730,00	1 mensilità
Camera Doppia Standard	Condiviso in camera (max 2 pax)	495,00 a persona	1 mensilità
Camera Doppia Comfort	Condiviso in camera (max 2 pax)	529,00 a persona	1 mensilità

TARIFFA EXTRA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE: euro 45,00 a posto letto per notte, indipendentemente dall'utilizzo della tipologia della camera, includendo la prima colazione e la Tassa di soggiorno comunale Roma Capitale.

Servizi inclusi nella Tariffa: Utenze (Luce, Acqua, Riscaldamento) - Connessione Wi-Fi ad alta velocità (Fibra).

Accesso alle aree comuni: Sala Studio, Zona Living / Area TV, Cucina condivisa.

Servizio di portineria: reception negli orari h 24.

Manutenzione ordinaria e di emergenza.

Servizi extra a pagamento su richiesta:

Lavanderia self-service h24.

Pulizia extra della camera.

Condizioni contrattuali studenti: Contratti standard per studenti della durata di 10 mesi (ottobre - luglio).